

## SERVIZIO TRASPORTO INFERMI E DIALIZZATI AMBULANZATI

## ACCORDO TRA

La A.S.L. VCO con sede legale in Omegna – Viale Mazzini n. 117 – Partita IVA n. 00634880033, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Distretto di Omegna dott. Bartolomeo Ficili, delegato dal Direttore Generale dott. Adriano Giacometto,

E

Il Corpo Volontari Ambulanza Valdivedro con sede in Varzo, Via Cattagna 3 (di seguito "l'Associazione"), rappresentata dal suo Presidente Francesco Zoppis

PREMESSO

- che ai sensi degli articoli 1 e 45 della L. 23/12/1978 n. 833 e della legge 11/08/91 n. 266 "Legge Quadro sul volontariato" viene riconosciuto il valore sociale delle attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale con la Pubblica Amministrazione;


- che l'art. 7 della citata legge prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato e che l'Associazione risulta iscritta con decreto n. 7/28.2 del 13.01.1999;

DATO ATTO che l'oggetto della presente convenzione è costituito dalle attività di trasporto degli infermi e dei dializzati ambulanziati (in quanto l' A.S.L. VCO non può provvedervi con mezzi propri) come specificato al successivo art. 1:

## SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1) La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento dei seguenti servizi, che saranno attivati dietro autorizzazione del Direttore del Distretto territorialmente competente o suo delegato:

- A. Trasporto programmato presso il Reparto di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania e i Centri di Dialisi ad Assistenza Limitata siti nei Presidi Ospedalieri di Domodossola e Omegna o presso i vicini Centri di Dialisi della A.S.L. di Novara - Presidio Ospedaliero di Borgomanero - dei soggetti residenti nella A.S.L. VCO che necessitano di prestazioni di emodialisi e necessitanti di trasporto in ambulanza.
- B. Trasporto programmato di pazienti in regime di Assistenza Domiciliare Integrata che necessitano di effettuare prestazioni presso strutture sanitarie.
- C. Trasporto programmato di pazienti dal domicilio alle Residenze Sanitarie Assistenziali o Nuclei Alzheimer Temporanei ai sensi DGR 45-4248 del 30.07.2012 insistenti sul territorio dell'A.S.L. VCO per ricoveri temporanei, trasporto programmato degli stessi presso strutture sanitarie qualora necessitino di prestazioni, rientri dei pazienti dalla struttura sanitaria alla RSA/NAT di ricovero temporaneo.
- D. Trasporto programmato di pazienti, ricoverati sensi DGR 45-4248 del 30.07.2012 presso Residenze Sanitarie Assistenziali o Nuclei Alzheimer Temporanei insistenti sul territorio



dell'A.S.L. VCO, che necessitano di prestazioni presso strutture sanitarie e/o rientri degli stessi pazienti dalla struttura sanitaria alla RSA/NAT.

Le parti convengono che i trasporti di cui alle fattispecie C. e D. saranno attivati se e in quanto previsto dalla DGR 45-4248 del 30.07.2012 e da eventuali successive modifiche e integrazioni.

ART. 2) Per l'espletamento dei servizi l'Associazione si impegna a garantire personale qualificato e mezzi di trasporto in misura adeguata.

ART. 3) Per l'espletamento dei servizi l'Associazione si impegna a utilizzare, per il trasporto degli infermi e dializzati, operatori e mezzi pienamente rispondenti per le rispettive tipologie agli standard stabiliti in applicazione del II° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 27 Marzo 1992 nonché dalla D.G.R. 45-6134 dell'11 Giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni e in piena conformità con quanto previsto dalle vigenti normative ministeriali.

ART. 4) Il Direttore Sanitario individuato dall'Associazione ha la responsabilità della rispondenza del servizio alle norme convenzionali e della rispondenza del personale e dei mezzi ai rispettivi requisiti. Per i trasporti in convenzione, l'Associazione si impegna a non richiedere somme di denaro ai trasportati. Qualora la A.S.L. VCO venisse a conoscenza che la presente clausola non fosse rispettata, anche da parte degli operatori addetti al trasporto, potrà procedere d'ufficio alla revoca della convenzione.

Mancando qualunque degli obblighi assunti, la A.S.L. VCO potrà ritenere rescissa in pieno diritto la convenzione, con la corresponsione all'Associazione del compenso pattuito sino al momento della rescissione. Decaduta da esso, l'Associazione sarà obbligata a risarcire alla A.S.L. VCO tutti i danni inerenti e conseguenti.

ART. 5) L'Associazione si impegna a registrare in modo chiaro e verificabile i dati relativi agli interventi svolti, sia ai fini economici che documentali.

L'Associazione e il personale addetto al soccorso sono sottoposti al vincolo di segretezza sull'attività svolta.

L'A.S.L. si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l'andamento del servizio.

ART. 6) Le attività di trasporto e soccorso degli infermi in regime di ricovero e dei dializzati non deambulanti che l'Associazione si impegna a garantire ai sensi degli articoli precedenti comporteranno i seguenti rimborsi:

€ 9,85 DIRITTO DI CHIAMATA

€ 1,09 PER OGNI KM. PERCORSO

Per il trasporto dei pazienti il conteggio dei chilometri avverrà con partenza dalla sede dell'Associazione e ritorno alla sede stessa. L'Associazione si impegna a registrare le effettive percorrenze chilometriche dei singoli trasporti ai fini di eventuali controlli da parte dell'ASL.

ART. 7) L'Associazione si impegna a emettere, con cadenza mensile, richiesta di rimborso con indicazione dei viaggi e dei chilometri effettuati, allegando copia delle autorizzazioni rilasciate dal Direttore del Distretto competente per territorio o suo delegato. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate distintamente per Distretto competente nonché per tipologia di trasporto (A, B, C o D). La richiesta di rimborso, corredata come sopra, sarà inoltrata alla S.O.C. Risorse Economico Finanziarie per la protocollazione, per poi essere a cura di quest'ultima inviata al Distretto Sanitario competente. Il Distretto, effettuate le verifiche e nel caso di mancanza di contestazioni, ritrasmetterà la richiesta di rimborso alla S.O.C. Risorse Economico Finanziarie che, entro 90 gg. dalla data di formale ricevimento (protocollo d'arrivo del documento contabile), provvederà alla liquidazione.

ART.8) All'atto della stesura della convenzione l'Associazione si impegna ad allegare copia conforme all'originale di polizza assicurativa per la copertura dei rischi in itinere e per i terzi trasportati e dichiarazione comprovante il caricamento delle bombole di ossigeno a cura di ditte (da indicarsi) regolarmente autorizzate per tale servizio.

ART. 9) La convenzione è in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. con preavviso di 3 mesi. L'efficacia della presente convenzione cesserà immediatamente nel caso di intervenuto diniego dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto-soccorso infermi e feriti da parte della Giunta Regionale.

ART. 10) La A.S.L. VCO ha facoltà di estendere la presente convenzione ad altre Associazioni purchè vi sia piena adesione alle condizioni contenute.

ART. 12) Tutte le spese del presente atto, stipulato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti interessanti la materia, saranno poste a carico della A.S.L. VCO.

ART. 13) Qualunque controversia sarà di competenza della Autorità Giudiziaria di Omegna, sede legale della A.S.L. VCO.

Omegna, \_\_\_\_\_

Per l'ASL VCO  
Il Direttore del Distretto di Omegna  
*Dott. Bartolomeo Ficili*

Corpo Volontari Ambulanza Valdivedro  
Il Presidente  
*Francesco Zoppis*

